

COMUNE DI PORTOTORRES
PROVINCIA DI SASSARI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI PORTOTORRES
Piazza Umberto I n.1
07046 PORTOTORRES
P. IVA 00252040902

e

Compagnia di Assicurazione

Durata del contratto

Dalle ore 24,00 del 30.06.2018
Alle ore 24,00 del 30.06.2019

Con scadenza semestrale al 30.06 e 31.12

Il Dirigente
Dott. Flavio Cuccureddu

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto e importo a base di gara
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Revisione del prezzo
- Art.7 Recesso
- Art.8 Modifiche dell'assicurazione
- Art.9 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.10 Oneri fiscali
- Art.11 Foro competente
- Art.12 Interpretazione del contratto
- Art.13 Obblighi in caso di sinistro
- Art.14 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.15 ATI o delega
- Art.16 Clausola Broker
- Art. 17 Rinvio alle norme di legge
- Art. 18 Rinuncia alla rivalsa
- Art. 19 Polizza firmata digitalmente
- Art. 20 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e alle prescrizioni del D.P.R. 62/2013
- Art. 21 Obbligo di formato digitale per comunicazioni ed elaborati
- Art. 22 Stipula del Patto di Integrità

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- Art.1 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
- Art.2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
- Art.3 Malattie professionali
- Art.4 Qualifica di terzo
- Art.5 Esclusioni
- Art.6 Estensioni di garanzia
- Art. 7 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
- Art. 8 Franchigia frontale
- Art. 9 Validità territoriale

SEZIONE 4 DISPOSIZIONI VARIE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Art.1 Disposizioni varie

Art.2 Subappalto

Art.3 Requisiti di ammissione alla gara

Art.4 Criterio di aggiudicazione

Art.5 Intermediari

Art.6 Garanzie, provvisoria e definitiva

Art. 7 Prescrizioni di cui al D.P.R. 62/2013

Art. 8 Obblighi dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 190/2012 e del Piano Triennale prevenzione della corruzione del Comune di Porto Torres.

Art. 9 Informazioni varie

SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 Massimali

Art.2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

Art.3 Calcolo del premio

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none">• l'Ente Contraente;• tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo;• le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell'Ente;• i minori in affido all'Amministrazione Comunale (ex L.184/1984 e L.149/2001 e s.m.i.), nonché i membri delle famiglie affidatarie.
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	Il mandatario incaricato dal contraente per la gestione ed esecuzione del contratto riconosciuto dalla Società e cioè: CONS.S.A.I. SRL
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno corporale:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali:	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Massimale per sinistro:	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Massimale per anno:	la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio:	per retribuzione annua lorda si intende la somma di: <ul style="list-style-type: none">• quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non assicurati presso l'INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;• gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai<ul style="list-style-type: none">- ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale)- ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati)

Art. 2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e gli Assicurati sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 - Durata del contratto e importo a base di gara.

Il presente contratto decorre dalle ore 24.00 del 30.06.2018 e termina alle ore 24.00 del 30.06.2019 con rateazioni semestrali al 30.06 e 31.12.

Alla scadenza finale il contratto si intende automaticamente disdettato senza obbligo di comunicazione tra le parti.

L'importo a base di gara è fissato in € 177.000,00 (imponibile), di cui € 118.000,00 quale importo per la polizza annuale oggetto della gara ed € 59.000,00 per l'eventuale proroga di cui all'art. 1, sezione 4, del presente capitolato. Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art.1901 C.C., **entro 45 giorni** dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al **quarantacinquesimo giorno**, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del **quarantacinquesimo giorno** dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Nel caso di modifiche e/o integrazioni della presente assicurazione per le quali la Società richieda integrazioni di premio, la modifica e/o integrazione avrà effetto dalla data in cui la Società avrà comunicato al broker incarico l'accettazione della modifica e/o integrazione richiesta, se il pagamento sarà effettuato dal Contraente/Assicurato entro le ore 24 **del 45° giorno** successivo a quello della relativa richiesta della Società. In caso di pagamento del premio successivamente **al 45° giorno**, l'effetto della modifica/integrazione decorrerà dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.

I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 co. 8 della Legge nr 136/2010

Art. 5 – Regolazione del premio

Il presente articolo non si applica in quanto il premio da riconoscere all'Assicuratore è stabilito su base "flat".

Art. 6 – Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell'Art. 1 - "Variazioni del rischio e relative dichiarazioni", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio al netto delle imposte, pagato dal Contraente, comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 50%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo.

Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell'Art. 1 - "Variazioni del rischio e relative dichiarazioni" sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.

Art. 7 - Recesso

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascuna sinistro.

Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte mediante Posta Elettronica Certificata indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 10 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

Il Contraente o l'Assicurato, quando siano venuti a conoscenza di una contestazione riguardante la responsabilità oggetto della garanzia devono farne comunicazione scritta alla Società non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui hanno avuto notizia della contestazione.

E' in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze trimestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 15 - ATI e delega

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quota tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società mandataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società mandanti che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento.

La Società Mandataria si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quota tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Mandanti danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società partecipanti al rischio.

Art. 16 - Clausola Broker

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla _____, in qualità di Broker, ai sensi della Legge nr 792 del 28.11.1984 nei limiti e con le modalità previste e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori, inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

La Società di brokeraggio assicurativo che collabora con la stazione appaltante non potrà esigere dalla Compagnia di assicurazione una commissione maggiore alla misura del 12% da calcolarsi sul premio imponibile (imposte escluse) della polizza stipulata dalla Stazione Appaltante; ciò in conformità all'affidamento del servizio di consulenza, assistenza, collaborazione e brokeraggio assicurativo disposto dalla Stazione Appaltante, che scadrà il _____.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 – Rinuncia alla rivalsa

La società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C. salvo il caso di dolo, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente, nei confronti di:

- associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività;
- persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività;
- soggetti disabili e/o handicappati, inseriti temporaneamente nella struttura per finalità di recupero;
- delle persone assistite nell'ambito dei programmi di inserimento educativo e/o socializzante e/o riabilitativo e/o terapeutico;
- di minori in affidamento o comunque posti sotto la tutela o la sorveglianza dell'assicurato da parte della Magistratura competente

Art. 19 - Polizza firmata digitalmente

La polizza dovrà essere firmata digitalmente.

Art. 20 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e alle prescrizioni del D.P.R. 62/2013.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore, con inclusione dei rappresentanti legali, dei suoi dipendenti e collaboratori, è tenuto, nello svolgimento dell'incarico, al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in caso di violazione di tali obblighi, si procederà alla risoluzione del rapporto così come previsto all'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. 62/2013.

Art. 21 – Obbligo di formato digitale per comunicazioni ed elaborati.

Ogni comunicazione e/o istanza diretta al Comune di Porto Torres dovrà essere trasmessa mediante posta elettronica certificata. Ogni comunicazione trasmessa con differente modalità, senza previo accordo con gli uffici competenti della stazione appaltante, non sarà presa in considerazione dalla stessa.

Ogni documento elaborato connesso all'incarico dovrà essere prodotto in forma digitale. Per i documenti che debbono essere firmati, tale sottoscrizione dovrà avvenire mediante firma digitale ai sensi della normativa vigente, sia da parte dell'appaltatore che da eventuali altri soggetti.

Art. 22 – Stipula del Patto di Integrità.

Ai fini della stipula del Contratto, Sussiste l'obbligo di stipula con il Comune di Porto Torres del Patto di Integrità approvato con Deliberazione G.C. n. 168/2016

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D. Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Art. 3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 36 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 4 - Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. da furto, eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità.
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della Legge n. 990/1969, e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;

3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
5. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;
6. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
7. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento;
8. alle cose e/o opere sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività.

Art. 5 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art. 6 – Estensioni di garanzia

A maggior chiarimento la garanzia s'intende estesa a:

1. La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
2. La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla Legge n.990/1969.
3. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
4. La responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
5. La responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi

6. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
7. La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.
8. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute
9. La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D. Lgs. n°626/1994 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D. Lgs. n° 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
10. La responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo.
11. La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
12. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno.
13. La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.
14. La responsabilità civile personale del sindaco e degli Amministratori, dei Consiglieri e del Segretario/Direttore Generale per danni involontariamente cagioni a terzi nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da lesioni personali e danneggiamenti a cose.
15. Premesso che l'Assicurato può cedere in appalto parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per danni cagionati o subiti dalle imprese appaltatrici, loro titolari e/o dipendenti,
16. La responsabilità civile derivante all'assicurato sull'organizzazione e gestione di corsi di istruzione e formazione.
17. La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
18. Premesso che l'assicurato può svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, l'assicurazione comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada, ed anche i danni eventualmente subiti dai predetti veicoli mentre sono custoditi dall'assicurato in apposite aree; sono esclusi i danni da furto, nonché quelli alle cose contenuto e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento.
19. Responsabilità civile per danni da randagismo

Art. 7 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume a sue spese la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiati/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.

Art. 8 - Franchigia frontale

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia frontale per ogni sinistro come indicato all'Art.2 Sez.4, salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie previste dalle condizioni di polizza.

Le Parti prendono atto che la Gestione dei sinistri in franchigia resta a carico dell'Ente e pertanto L'Ente provvederà alla denuncia agli Assicuratori esclusivamente dei sinistri di importo superiore alla franchigia o che si presumono tali.

Le richieste di risarcimento pari o inferiori all'importo della franchigia vengono gestite e liquidate direttamente ed integralmente dall'Assicurato, e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati (a titolo esemplificativo e non limitativo, appaltatori / subappaltatori a cui è stato eventualmente affidato

il servizio di gestione istruttorie dei sinistri), che provvederà alla liquidazione del danno facendosi altresì carico degli eventuali maggiori oneri (ad es.: interessi, spese legali e di giudizio) che dovessero eccedere il limite della franchigia, determinati da ritardi nella gestione del sinistro imputabili al Contraente stesso; Le richieste di risarcimento superiori a tale importo verranno gestite dalla Società, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di rimborsare l'importo della franchigia predetto per sinistro. In tale caso le spese di difesa restano a carico della Società.

Qualora il danno fosse valutato, per ogni sinistro, maggiore della franchigia frontale indicata in polizza o il danneggiato avesse comunque avanzato richieste superiori a tale importo, il Contraente entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui viene rilevato che l'entità del danno è superiore alla franchigia, provvederà a denunciare il sinistro alla Compagnia corredato di tutta la documentazione necessaria per la valutazione del danno in punto di responsabilità e di quantum. Analogamente opererà il Contraente in tutti i casi di lesioni personali a meno che non venga quantificata una richiesta di risarcimento complessiva rientrante nei limiti della franchigia.

Al fine di limitare i casi di incertezza, le parti concordano che l'Assicurato e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati possono denunciare il sinistro dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest'ultima.

L'Assicurato si impegna a fornire, con cadenza bimestrale, un elenco dei sinistri in gestione diretta con indicazione delle seguenti specificità:

- Data di accadimento del sinistro;
- Data di notifica alla Contraente;
- Importo richiesto per i sinistri aperti;
- Importo liquidato per i sinistri definiti;

La Società potrà richiedere di avere accesso alla documentazione relativa ai predetti sinistri, in tutto o in parte, sia in maniera diretta, sia per tramite di propri fiduciari, l'Assicurato si impegna a fornire la documentazione richiesta o, in alternativa, a consentirne la visione presso i propri uffici, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.

Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente tramite Posta Elettronica Certificata, l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, del:

- numero del sinistro;
- data di denuncia del sinistro;
- data di liquidazione del sinistro;
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato;
- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società, richiesta che sarà corredata da documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento dei danni.

Si precisa che la franchigia non si applica alle garanzie RCTO e Tutela Legale.

Art. 9 – Validità territoriale

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero. Qualora la responsabilità sia regolata da leggi di uno stato estero, l'assicurazione vale soltanto, in quanto il fatto generatore della responsabilità sia previsto come tale dalla legge italiana e nei limiti nei quali la stessa responsabilità sia prevista.

SEZIONE 4 DISPOSIZIONI VARIE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Art. 1 – Disposizioni varie

La Stazione Appaltante si riserva:

- 1) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e soddisfacente dalla Commissione di gara;
- 2) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti;
- 3) di prorogare la data della gara senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- 4) di richiedere ai concorrenti chiarimenti circa le offerte economiche presentate con riserva di esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni.

La polizza non sarà tacitamente rinnovabile alla scadenza, che interverrà senza bisogno di disdetta da entrambe le parti.

È facoltà della Contraente, alla naturale scadenza del 30/06/2018, richiedere alle Compagnie la proroga della singola assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione di nuova polizza e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni, proroga che dovrà essere concessa alle condizioni economiche e normative vigenti all'atto della richiesta.

Art. 2 – Subappalto.

Non è ammesso l'utilizzo del subappalto.

Art. 3 – Requisiti di ammissione alla gara.

- a) quale requisito di idoneità professionale,
 - di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al lotto cui si partecipa (indicare gli estremi);
 - ovvero
 - di possedere l'assenso dell'ISVAP all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi al lotto cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria (indicare gli estremi);
 - ovvero
 - di possedere l'autorizzazione dell'ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi al lotto cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'ISVAP nomina del proprio rappresentante fiscale (indicare gli estremi);
- b) iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA., competente per territorio (o iscrizione ad analogo registro commerciale o istituto di altro stato membro dell'U.E.) per l'esercizio di attività simile a quella oggetto di appalto;
- c) il possesso di n° 2 (due) idonee dichiarazioni bancarie in originale rilasciate da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, attestanti la capacità finanziaria ed economica della Società partecipante o in caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa della Società Mandataria;
- d) raccolta premi complessiva nei rami danni (escluso il ramo 10 RC Auto) realizzata nel triennio 2014/2015/2016, non inferiore ad € 40.000.000,00. In caso di RTI la ditta capogruppo dovrà dimostrare di possedere almeno il 50% di capacità richiesto fermo restando che il RTI dovrà possedere al 100% i requisiti richiesti. In caso di consorzio, per i livelli minimi di capacità sopra richiesti dal D.Lgs 50/2016.

Art. 4 - Criterio di aggiudicazione.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti elementi:

- Qualità	Punti 70
- Prezzo	Punti 30

Criteria di attribuzione dei punteggi:

A) Criteri di valutazione delle Offerte Tecniche

Varianti all'Offerta Tecnica:

Si precisa che le Società partecipanti hanno facoltà di proporre modifiche rispetto al capitolato tecnico (testo di polizza proposto. Relativamente alle modifiche negative, si evidenzia che non sono proponibili per quanto concerne il livello di franchigia proposto e, in diminuzione per i massimali previsti.

Le offerte saranno valutate in base ai seguenti criteri:

merito tecnico:

All'integrale accettazione della normativa verranno assegnati 58 punti, che verranno ridotti in base alla qualità e quantità delle varianti peggiorative al testo richieste.

Valutazione varianti negative

<i>Precisazione</i>	<i>zero</i>
<i>Limitazione lieve</i>	<i>meno 1</i>
<i>Limitazione significativa</i>	<i>meno 3</i>
<i>Limitazione grave</i>	<i>meno 6</i>

Alle eventuali condizioni migliorative al capitolato saranno riservati massimo 12 punti che saranno attribuiti ad insindacabile giudizio della Commissione di gara.

Valutazione varianti positive o migliorie

<i>Estensione o miglioria significativa</i>	<i>più 5</i>
<i>Estensione o miglioria media</i>	<i>più 3</i>
<i>Estensione o miglioria lieve</i>	<i>più 1</i>
<i>Precisazione</i>	<i>zero</i>

S'intende, pertanto, definire:

Varianti negative:

grave: limita o modifica in modo sostanziale la copertura prevista dalla clausola oggetto della variante, annullandone o riducendone drasticamente l'efficacia; abroga garanzie che incidono sulla copertura assicurativa con particolare riferimento a eventi con elevata potenzialità di danno; limitazione o modifica che comporti pesanti oneri, a carico del Contraente, sulla gestione del contratto;

significativa: la limitazione o modifica che riduce o annulla la garanzia riducendo l'efficacia della copertura in misura significativa; limitazione che incide sulla gestione del contratto con incremento degli oneri a carico del Contraente in misura significativa;

lieve: limitazione, modifica o abrogazione che incide con effetti solo apprezzabili sulla copertura assicurativa o ne riduce l'efficacia in misura lieve; limitazioni o modifiche che incidono sulla gestione del contratto con incremento degli oneri a carico del Contraente in misura lieve.

precisazione: variante ritenuta di equivalente valore rispetto al capitolato tecnico.

Varianti positive o migliorie:

significativa: modifica sostanziale con incremento notevole del livello della copertura e del grado di efficacia della medesima; modifica sostanziale alla gestione del contratto con rilevante riduzione degli oneri a carico del Contraente;

media: modifica che incrementa il livello della copertura e del grado di efficacia della medesima, modifica che incide sulla gestione del contratto con riduzione degli oneri a carico del Contraente.

lieve: facilitazione gestionale che comporta un modesto incremento del livello della copertura o degli oneri gestionali a carico del Contraente.

B) condizioni economiche:

30 punti saranno attribuiti per ciascun lotto all'offerta con prezzo più basso, alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alle seguenti formule:

Ci (per $Ai \leq Asoglia$)	=	$X \cdot Ai / Asoglia$
Ci (per $Ai > Asoglia$)	=	$X + (1,00 - X) \cdot [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]$

dove

Ci	=	coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai	=	valore dell'offerta (<i>ribasso</i>) del concorrente iesimo
Asoglia	=	media aritmetica dei valori delle offerte (<i>ribasso</i>) dei concorrenti
X	=	0,80
Amax	=	valore dell'offerta (<i>ribasso</i>) più conveniente

Si conferma che le offerte dovranno prevedere quota di ritenzione del rischio pari al 100% e potranno essere presentate:

√ singolarmente;

√ in Associazione Temporanea di Imprese.

Art. 5 - Intermediari.

Le imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.

Art. 6 - Garanzie, provvisoria e definitiva.

In sede di presentazione dell'offerta dovrà essere presentata garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell'appalto, precisamente € 3.540,00, costituita nelle forme previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Tale garanzia, ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Dlgs 50/2016, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'appaltatore riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'entità della garanzia provvisoria e di quella definitiva (art. 20 del presente capitolato) possono essere ridotte nei casi previsti dall'art. 93 al comma 7. L'appaltatore dovrà prestare garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. L'importo dovrà essere calcolato sul corrispettivo complessivo dell'appalto.

Nel caso di prestazione mediante polizza assicurativa, la stessa dovrà essere presentata in originale digitale sottoscritta con firma digitale sia dall'assicuratore che dall'assicurato.

Art. 7 - Prescrizioni di cui al D.P.R. 62/2013.

L'appaltatore è tenuto, nello svolgimento dell'incarico, al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Porto Torres, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 30/12/2013. In caso di violazione di tali obblighi, si procederà alla risoluzione del rapporto così come previsto all'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. 62/2013.

Art. 8 - Obblighi dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 190/2012 e del Piano Triennale prevenzione della corruzione del Comune di Porto Torres.

Capitolato R.C.T./O.

All'appaltatore è fatto divieto, durante l'esecuzione del contratto e per il biennio successivo di intrattenere rapporti di servizio o di fornitura o professionali in genere con gli amministratori, i dirigenti e loro familiari (coniuge o conviventi) di questo comune.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di questo Comune, nei loro confronti e per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 9 - Informazioni varie.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva:

- di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte non compatibili rispetto alle disponibilità di bilancio dell'Ente o a seguito di una valutazione negativa di costo/beneficio, ovvero nell'ipotesi in cui le offerte, ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante, siano ritenute non accoglibili sotto l'aspetto tecnico-normativo;
- Il broker incaricato dalla stazione appaltante è CON.S.A.I. Srl. Si evidenzia che il broker ha diritto a percepire dalla Compagnia risultata vincitrice dell'appalto, commissioni pari al 12% del premio imponibile di polizza.

L'aggiudicazione è comunque subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa c.d. "antimafia" ed all'invio di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara.

In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che l'impresa si trova in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e l'Amministrazione Aggiudicatrice avrà diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione del contratto.

SI FORNISCONO LE SEGUENTI ULTERIORI PRECISAZIONI:

- tutte le eventuali spese inerenti atti necessari per l'affidamento di cui trattasi sono a carico dell'aggiudicatario;
- la partecipazione alla gara comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA - NULLITA' DELL'OFFERTA – AVVERTENZE

Non sono ammesse offerte condizionate né documenti equipollenti.

Non è ammessa la sostituzione integrale dei capitolati di gara con modelli o prestampati di Compagnia.

Non è ammessa la coassicurazione. Si precisa inoltre, che il riparto dovrà prevedere la copertura dei rischi al 100%.

Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui sopra hanno il carattere dell'inderogabilità e pertanto si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti, salvo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016.

L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ove l'offerta più favorevole sia ritenuta, a suo insindacabile giudizio, manifestamente contraria all'interesse dell'Amministrazione Comunale di Porto Torres.

L'Amministrazione si riserva inoltre di non aggiudicare la prestazione qualora gli oneri finanziari derivanti dalle offerte presentate in gara non siano compatibili con le disponibilità di bilancio o qualora l'Ente ritenga le offerte non rispondenti alle reali situazioni di mercato.

L'Amministrazione non procederà all'affidamento del servizio qualora sussistano opposti fondati motivi di pubblico interesse.

L'aggiudicazione diviene immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre lo diverrà per il Comune di Porto Torres ad aggiudicazione formalizzata.

Oltre a quanto già specificato, costituiscono cause di esclusione dalla gara o motivi di nullità dell'offerta:

- Presenza di riserva o condizioni di validità non compatibili con le indicazioni contenute nel presente capitolato;
- Offerta presentata in maniera difforme dalle presenti istruzioni in modo da rendere impossibile ovvero incerta la comparazione con le offerte concorrenti e la conseguente valutazione;
- Offerta pervenuta oltre il termine previsto per la presentazione;
- Contenuti di carattere economico tali da consentire l'individuazione del prezzo dell'offerta presenti negli elaborati tecnici che costituiscono il contenuto dell'offerta tecnica.
- Presentazione di più offerte o modifica dell'offerta presentata;
- Mancata presentazione della cauzione provvisoria.
- Mancato pagamento della contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**Art. 1 – Massimali**

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 3.000.000,00 per sinistro e per anno assicurato
	€ 3.000.000,00 per ogni persona deceduta o lesa
	€ 3.000.000,00 per ogni danno ad animali o cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 3.000.000,00 per sinistro e per anno assicurato
	€ 2.500.000,00 per ciascun infortunato

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
OGNI E QUALSIASI DANNO RCT	I MASSIMALI RCTO DI POLIZZA	FRANCHIGIA FRONTALE € 5.000
Malattie professionali		
Danni a cose in consegna e custodia	€ 50.000,00 per anno e per sinistro	
Danni ai veicoli e mezzi di trasporto sotto carico e scarico		
Danni provocati da cedimento o franamento di terreno	€ 500.000,00 per anno e per sinistro	
Danni provocati ad infissi o manufatti nei locali o luoghi dove si eseguono i lavori nonché alla pavimentazione stradale, cavi e condotto sotterranee in genere	€ 500.000,00 per sinistro e per anno	
Limitatamente ai danni indiretti	€ 260.000,00 per sinistro e per anno	
Danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti a incendio di cose dell'assicurato o dallo stesso detenute	€ 1.100.000,00 per sinistro e per anno	
Danni da inquinamento accidentale dovuto a rottura degli impianti	€ 500.000,00 per anno e per sinistro	
Lavori di scavo, reinterro fino a 90 giorni dell'avvenuta consegna dei lavori al committente,	€ 50.000,00 per anno e per sinistro	
RC per danni (escluso furto) arrecati alle auto e moto di proprietà di terzi di dipendenti e/o amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'assicurato		
RC prodotti per preparati ed i medicinali galenici		
RC smercio		

Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 150.000,00 per anno e per sinistro	
--	--------------------------------------	--

Art. 3 – Calcolo del premio

Il premio dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Retribuzione e compensi annua lorda	Tasso finito pro-mille	
Retribuzioni erogate a dipendenti e compensi erogati a collaboratori €	

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
TOTALE	€

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ